

DECRETO SVILUPPO 2012

di Mauro CERNESI

“ Il decreto sviluppo 2012 contiene disposizioni a favore della crescita, dello sviluppo e della competitività del nostro Paese. Le principali misure del provvedimento legislativo interessano i settori delle imprese, del lavoro e della casa. ”

Nella seduta del 3 agosto 2012 – con 216 sì, 33 no, 4 astenuti e 67 assenti – il Senato ha varato definitivamente il *decreto sviluppo* (legge 7 agosto 2012, n. 134). Il provvedimento, sul quale il Governo Monti ha posto la fiducia, ha convertito in legge, con modificazioni, il *decreto legge 22 giugno 2012, n. 83* recante “Disposizioni urgenti per la crescita del Paese” (cosiddetto *decreto sviluppo 2012*). Il decreto sviluppo è volto a potenziare le iniziative messe in atto dall’esecutivo per incrementare il Pil, sostenendo la crescita dell’Italia e agendo su più fronti per dare nuovi impulsi all’economia. Tra risorse e investimenti il decreto sviluppo mobilerà risorse fino a 80 miliardi di euro di cui 40-45 miliardi di euro arriveranno dai *project bond* e dalle misure per le *piccole-medie imprese* (Pmi), gli altri 30-35 miliardi di

euro dalle altre misure. Il ministro dello Sviluppo economico, *Corrado Passera*, ha dichiarato: “C’è grande soddisfazione, è un decreto importante, che tocca molti elementi dell’agenda crescita ed esce migliorato dal lavoro parlamentare e più ricco. Per questo ringrazio i due rami del Parlamento”. “Sappiamo – ha continuato il ministro – che per creare crescita sostenibile in un Paese come il nostro che da tanti anni non cresce bisogna agire su tutte le leve, sappiamo che non ci sono scorciatoie, e che si deve lavorare su tutte le debolezze del Paese, combinando interventi strutturali con interventi che portino risorse nel breve periodo e sappiamo che sono molto poche”.



per saperne di più

I *project bond*

I *project bond* sono emissioni obbligazionarie finalizzate alla realizzazione di un progetto, normalmente infrastrutturale o urbanistico. Il capitale ricevuto da investitori privati viene utilizzato per realizzare uno specifico progetto (per esempio, strade, reti ferroviarie, reti energetiche ecc.) e i flussi di cassa generati dal progetto, una volta operativo, consentiranno di rimborsare il capitale e remunerare gli investitori. I *project bond* presentano diversi vantaggi. Innanzitutto, riescono a coinvolgere capitali privati nello sviluppo delle opere infrastrutturali, in un momento in cui i tradizionali canali di finanziamento (finanziamenti pubblici, prestiti bancari) risultano insufficienti, soprattutto per l’attuale crisi economico-finanziaria. In secondo luogo,

il coinvolgimento dei privati ha un effetto positivo sull'efficienza dei progetti, in quanto la remunerazione per l'investitore è legata alla bontà del progetto e di conseguenza per raccogliere più capitali privati è necessario dimostrare l'economicità del progetto in modo da garantire ritorni economici sufficienti a remunerare gli investitori. In ultimo, l'investimento in *project bond* permette di diversificare il portafoglio finanziario dei privati, in alternativa ai classici strumenti (*hedge funds, private equity, commodities*). La disciplina dei *project bond* è stata introdotta in Italia dalla legge n. 415/1998 (cosiddetta *legge Merloni-ter*) con l'obiettivo di contenere la spesa pubblica e fornire una modalità alternativa alla finanza d'impresa per la realizzazione di opere pubbliche. Successivamente è stata varata la legge n. 166/2002 (cosiddetta *legge Merloni-quater*). Infine, il *Codice dei contratti pubblici* (decreto legislativo n. 163/2006) ha riunito in un unico corpo le disposizioni sulla contrattazione pubblica e, negli artt. da 153 a 160, ha riscritto la *disciplina nazionale dei project bond*, abrogando tutte le leggi precedenti (di fatto, il legislatore si è limitato ad accorpate la precedente disciplina). La disciplina dei *project bond* è rimasta finora *inattuata*. Un nuovo impulso a questo strumento finanziario innovativo è venuto dalle *misure adottate dal Governo Monti*, con i *decreti legge Salva Italia* (legge n. 214/2011), il *decreto liberalizzazioni* (legge n. 27/2012) e il recente *decreto sviluppo* (legge n. 134/2012). In particolare, l'art. 41 del decreto liberalizzazioni ha *modificato l'ambito soggettivo* di applicazione di questo istituto (art. 157 del Codice dei contratti pubblici), nonché il *sistema delle garanzie* e le *condizioni* per l'emissione dei prestiti obbligazionari. Allo scopo di rendere più appetibili questi strumenti, poi, con il recente decreto sviluppo 2012 sono state previste delle *agevolazioni fiscali*, in assenza delle quali lo strumento tardava a decollare; innanzitutto viene previsto per i *project bond*, emessi dal 12 agosto 2012 e nei tre anni successivi, un *regime fiscale transitorio uguale a quello dei titoli di Stato* (aliquota 12,50%). A questo si aggiungono altri accorgimenti, come la previsione di emissione di *project bond* per il *rifinanziamento* del debito già contratto per la realizzazione delle infrastrutture e delle opere connesse.

GLI OBIETTIVI DEL GOVERNO

Il provvedimento – così come si legge nel comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri – contiene “un ventaglio di misure urgenti e strutturali che realizzano una parte ulteriore dell'Agenda per la Crescita sostenibile che, fin dal suo insediamento, il Governo sta attuando attraverso molte proposte normative già approvate dal Parlamento e altre in corso di valutazione. Il provvedimento punta ad attivare molteplici leve necessarie per stimolare il rafforzamento della competitività, la ripresa della domanda, lo stimolo al dinamismo imprenditoriale: dall'attrazione di capitali privati all'accelerazione e semplificazione delle procedure per recuperare il ritardo infrastrutturale accumulato, dal rilancio dei settori dell'edilizia e delle costruzioni alle misure per lo sviluppo dei porti, dalla costituzione del *Fondo per la crescita sostenibile* grazie al riordino e alla semplificazione degli strumenti di incentivazione alle imprese, al credito d'imposta per le assunzioni di personale altamente qualificato, dall'introduzione di nuovi strumenti di finanziamento e accesso al credito per le imprese, alle misure volte a facilitare la risoluzione in continuità delle crisi aziendali, dalle misure per il sostegno all'internazionalizzazione e alla realizzazione delle infrastrutture energetiche, ai provvedimenti per ridurre i tempi della giustizia civile”. La nota spiega che “altri provvedimenti seguiranno anche in funzione delle risorse che si renderanno via via disponibili e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica che l'Italia ha assunto nei confronti dell'Unione europea e del resto del mondo”. Vediamo in dettaglio alcuni interventi a sostegno delle imprese.

INCENTIVI ALLE IMPRESE

Diversi sono gli incentivi alle imprese previsti nel decreto sviluppo 2012.

Innanzitutto, viene istituito il **Fondo per la crescita sostenibile** con l'obiettivo di *finanziare programmi e interventi per la competitività e il sostegno dell'apparato produttivo*.

Il nuovo strumento finanziario andrà a sostituire il *Fondo per l'innovazione tecnologica* (Fit), ex legge n. 46/1982. Il nuovo fondo sarà gestito dal ministero dello Sviluppo economico e potrà contare su un plafond di 650 milioni di euro nel 2012 a cui seguiranno 200 milioni di euro negli anni successivi, a cui si aggiungeranno 1,2 miliardi di euro circa provenienti dal Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca istituito presso la Cassa depositi e prestiti.

Il Fondo concentrerà la propria azione su tre priorità:

- promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese (nella conversione in legge è stata eliminata la priorità di questa misura nei confronti del Mezzogiorno);
- rafforzamento della struttura produttiva, riutilizzo di impianti produttivi e rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;
- promozione della presenza internazionale delle imprese e attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'Ice (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane).

Attraverso il Fondo saranno erogati finanziamenti a tasso agevolato, che potranno essere assistiti da garanzie reali e personali. L'intervento potrà essere anche sotto forma di contributo in conto interesse.

Il decreto sviluppo 2012 si occupa anche in modo specifico di **internazionalizzazione**, argomento di importanza fondamentale per la *competitività delle imprese italiane* che operano all'estero. In particolare, i consorzi per l'export, previsti dalla precedente normativa (legge n. 83/1989 e art. 10, legge n. 394/1981), sono sostituiti dai *consorzi per l'internazionalizzazione*. La nuova norma stabilisce una nuova definizione e individua le possibili attività. I nuovi consorzi avranno per *oggetto la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese nonché il supporto alla loro presenza nei mercati esteri, anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese estere. Esse potranno ottenere un contributo per la copertura del 50% delle spese per i progetti per l'internazionalizzazione, da realizzare anche attraverso contratti di rete con Pmi non consorziate*. Inoltre, potranno distribuire le riserve di utili ai consorziati e solo in quel momento scatterà

la tassazione. Altre disposizioni riguardano la *riorganizzazione e la razionalizzazione* dell'Ice e dell'Enit (Agenzia nazionale per il turismo all'estero) allo scopo di garantire efficienza ed efficacia delle azioni di competenza.

Il decreto sviluppo 2012 riconduce, infine, alla disciplina europea (direttiva europea 2003/96/CE) l'individuazione delle **imprese a forte consumo di energia** (cosiddette *energivore*) che possono usufruire di *sgravi fiscali e parafiscali* (aliquote di accisa sull'elettricità e sui prodotti energetici impiegati come combustibili). In particolare si identificano le categorie di imprese a forte consumo di energia non solo tenendo conto della quantità di energia consumata, ma anche del peso che essa



riveste sui costi di produzione e sull'attività di impresa, riequilibrando in modo più equo le attuali agevolazioni. Si tenga presente, però, che deve essere comunque garantita l'invarianza del gettito tributario, senza ulteriori nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

“GREEN ECONOMY” E FINANZIAMENTI AGEVOLATI

Prima di analizzare le novità introdotte dal decreto sviluppo 2012 è opportuno definire che cosa si intende per *green economy*. Secondo la *Fondazione Impresa* (ente di ricerca sulla piccola impresa e la green economy) per **economia verde** (o **green economy**): “si intende un modello di sviluppo economico che prende origine da



un'analisi econometrica del sistema e che, oltre ai benefici ottenuti da un certo regime di produzione (come l'aumento del Prodotto interno lordo), tiene conto anche dell'impatto ambientale e dei potenziali danni creati dall'intero ciclo di trasformazione. Tali danni infatti si ripercuotono spesso in una successiva riduzione del Pil causata dalla lesione di attività che traggono beneficio da un sano contesto ambientale, quali agricoltura, pesca, allevamento e, non meno importante, turismo. In altre parole, se per Economia si intende la scienza che studia la migliore allocazione delle risorse scarse, nell'Economia Verde questo best vuole essere riversato anche nelle esternalità che vengono prodotte verso l'ambiente circostante, al fine di ottimizzare l'intero circuito economico”.

A livello di politica economica questo significa l'attuazione di riforme e incentivi per la tutela delle risorse naturali, il potenziamento delle infrastrutture dell'ambiente, l'introduzione di nuovi meccanismi di mercato per la diffusione delle eco tecnologie. Su questa linea il decreto sviluppo 2012 prevede un nuovo campo di applicazione del *Fondo Kyoto*, nato presso la Cassa depositi e prestiti con la Finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) *allo scopo di finanziare, a tasso agevolato, le misure di riduzione delle immissioni di gas e l'effetto serra*. Fino a oggi potevano accedere ai finanziamenti le imprese che operavano in determinati settori della *green economy*: fonti rinnovabili, messa in sicurezza del territorio, delle infrastrutture, degli edifici; biocarburanti; efficienza degli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario. Con il decreto sviluppo 2012 sono stati aggiunti ulteriori settori: *ricerca, sviluppo e produzione mediante bio raffinerie di prodotti intermedi chimici da biomasse e scarti vegetali e processi di produzione e valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi o servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita*. La vera novità sta nel fatto che i finanziamenti saranno concessi agli investimenti che prevedono l'assunzione aggiuntiva a tempo indeterminato di giovani con età non superiore a 35 anni. “Nel caso di assunzioni superiori a tre unità – si legge nella norma – almeno un terzo dei posti è riservato a giovani laureati con età non superiore a 28 anni. Per singola impresa richiedente, le nuove assunzioni devono essere aggiuntive rispetto alla media totale degli addetti degli ultimi 12 mesi. I finanziamenti di cui alla presente norma sono erogabili ai progetti di investimento sino a concorrenza della disponibilità del Fondo”. Il Fondo avrà una disponibilità di 470 milioni di euro. I finanziamenti agevolati avranno una durata massima di 72 mesi con un tasso dello 0,50%. Per le *Esco*, per i *titolari dei contratti di disponibilità*, per le *s.r.l. semplificate* e per le imprese facenti parte di un *contratto di rete*, la durata massima del finanziamento è, invece, di 120 mesi con un tasso dello 0,25%.

per saperne di più

Esco

Le *Energy service company* (da qui l'acronimo Esco) sono società che studiano, realizzano ed eventualmente gestiscono interventi per ridurre i consumi energetici per conto di aziende, enti pubblici o privati cittadini.

Contratti di disponibilità

Contratto previsto nel decreto liberalizzazioni (art. 44 del decreto legge n. 1/2012) consiste nell'affidamento a un soggetto privato, che può essere anche un contraente generale, a proprio rischio e spese, della costruzione e messa a disposizione del committente pubblico di un'opera privata per l'esercizio di un pubblico servizio. Da un punto di vista sistematico il nuovo contratto di disponibilità viene inserito nel Codice degli appalti (decreto legislativo n. 163/2006) all'art. 3.

S.r.l. semplificate

Si tratta delle s.r.l. costituite ai sensi dell'art. 2463-*bis* c.c. La società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.) può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze e con il ministro dello Sviluppo economico. La società può scegliere uno o più amministratori esclusivamente tra i soci. L'ammontare del capitale sociale dovrà essere pari almeno a 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro. Il capitale sociale va versato esclusivamente in denaro (non essendo ammessi i conferimenti in natura). Il versamento del capitale sociale non va effettuato in banca, ma nelle mani di coloro che sono nominati amministratori della s.r.l. semplificata. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritti di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili (occorre pagare l'imposta di registro di 168 euro e la tassa annuale camerale).

Imprese con contratto di rete

Con l'art. 3, c. 4-*ter* del decreto legge n. 5/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 33/2009, a sua volta emendato con la legge n. 122/2010, è stata introdotta in Italia la disciplina del **contratto di rete**. Con quest'ultimo due o più imprese si obbligano a esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali, allo scopo di aumentare la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. Le reti di imprese, quindi, rappresentano, da un punto di vista economico, una libera aggregazione tra imprese con l'obiettivo di accrescere la loro competitività e innovatività, diversa da tutti gli altri strumenti giuridici utilizzati dalle imprese per dare vita ad aggregazioni (società, consorzio, joint venture, franchising ecc.).

**INTRODUZIONE DI UN NUOVO MODELLO SOCIETARIO:
LA S.R.L. A CAPITALE RIDOTTO**

Con il decreto sviluppo 2012 il legislatore ha inserito un "terzo genere" di *società a responsabilità limitata* denominato **società a responsabilità limitata a capitale ridotto** (cosiddetta s.r.l.c.r.), che si va ad aggiungere alla società a responsabilità limitata ordinaria e alla società a responsabilità limitata semplificata (art. 2463-*bis* c.c.). Il decreto sviluppo stabilisce due condizioni fondamentali ai fini della validità della s.r.l.c.r.:

- la s.r.l.c.r. può essere costituita soltanto da *persone fisiche, non è possibile che i soci della s.r.l.c.r. siano persone giuridiche*;
- le persone fisiche che intendono costituire la s.r.l.c.r. devono inoltre già avere compiuto i *35 anni di età alla data di costituzione della società*.

Art. 44, legge n. 134/2012 Società a responsabilità limitata a capitale ridotto

1. Fermo quanto previsto dall'art. 2463-*bis* c.c., la società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione.
 2. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare gli elementi di cui al c. 2 dell'art. 2463-*bis* c.c., ma per disposizione dello stesso atto costitutivo l'amministrazione della società può essere affidata a una o più persone fisiche anche diverse dai soci.
 3. La denominazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
 4. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata a capitale ridotto le disposizioni del libro V, titolo V, capo VII in quanto compatibili.
- 4-bis.** Al fine di favorire l'accesso al credito dei giovani imprenditori, il ministro dell'Economia e delle finanze promuove un accordo con l'Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a 35 anni che intraprendono attività imprenditoriali attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto.

La costituzione della s.r.l.c.r. può avvenire per *contratto* o *atto unilaterale*, con conseguente piena validità delle s.r.l. a capitale ridotto con socio unico. L'atto costitutivo deve essere redatto per *atto pubblico* (a differenza della s.r.l. semplificata non è previsto alcun richiamo alla modulistica standard predisposta dal ministro della Giustizia, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze e con il ministro dello Sviluppo economico) e deve *contenere gli stessi elementi* previsti dall'art. 2463-*bis*, c. 2 c.c. per la costituzione della s.r.l. semplificata. Le *differenze della nuova società* (analogamente a quanto avviene per la s.r.l. semplificata) *rispetto alla s.r.l. ordinaria* sono le seguenti:

- la s.r.l.c.r. può essere unicamente costituita da persone fisiche;
- la denominazione sociale deve contenere l'esatto riferimento alla natura della società, dovendo essere specificata l'indicazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto;
- il capitale sociale minimo ai fini della costituzione della s.r.l.c.r. deve essere almeno pari a 1 euro ma non deve superare l'importo di 9.999,99 euro, laddove invece il capitale minimo per costituire una s.r.l. deve essere pari a 10.000 euro;
- i conferimenti nella s.r.l.c.r. possono unicamente essere effettuati in denaro, così come avviene anche per la s.r.l.s., mentre nella s.r.l. i conferimenti possono anche essere effettuati in natura, crediti o mediante la prestazione di un'opera o di un servizio;
- i conferimenti in denaro nella s.r.l.c.r. devono essere *versati direttamente agli amministratori*, mentre nella s.r.l. gli stessi devono essere versati – alla sottoscrizione dell'atto costitutivo – presso un istituto di credito, in una misura non inferiore al 25% oltre all'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, nel loro intero ammontare.

È bene precisare che – a differenza di quanto avviene per la s.r.l.s. – l'amministrazione della società potrà essere affidata a una o più persone fisiche, indipendentemente

dal fatto che queste siano o meno soci della s.r.l.c.r. Per questa ragione l'incarico di amministratore di una s.r.l.c.r. potrà essere conferito anche a una persona fisica terza estranea alla compagine sociale. Il decreto, inoltre, *non prevede* alcuna esenzione dal pagamento delle spese per diritti di bollo e di segreteria oltre che per oneri notarili, ai fini della redazione dell'atto costitutivo della società e della successiva iscrizione nel registro delle imprese, così come invece è stabilito espressamente per la s.r.l.s.

Di seguito si fornisce un quadro comparativo tra i *tre diversi tipi di società a responsabilità limitata*:

	S.R.L. ORDINARIA	S.R.L. SEMPLIFICATA	S.R.L. A CAPITALE RIDOTTO
Disciplina	Codice civile art. 2463.	Codice civile art. 2463-bis.	Decreto sviluppo 2012 (legge n. 134/2012).
Soci	Persone fisiche e non.	Solo persone fisiche con 35 anni non compiuti.	Solo persone fisiche con 35 anni compiuti.
Forma atto costitutivo	Atto pubblico.	Atto pubblico conforme al modello standard stabilito in sede ministeriale.	Atto pubblico.
Contenuto atto costitutivo	Art. 2463, c. 2 c.c.	Art. 2463-bis, c. 2 c.c.	Art. 2463-bis, c. 2 c.c.
Amministratori	Nessun vincolo.	Uno o più soci persone fisiche.	Persone fisiche anche non soci.
Versamento capitale	In denaro o in natura.	Solo in denaro.	Solo in denaro.
Versamento iniziale	In banca almeno il 25%.	Interamente versato.	Interamente versato.
Agevolazioni	Nessuna.	Esenzione da diritti di bollo e di segreteria oltre che per oneri notarili, ai fini della redazione dell'atto costitutivo della società e della successiva iscrizione nel registro delle imprese.	Non stabilite.
Cessione quote	Libera.	Vietato cedere quote a soggetti che non abbiano una età inferiore a 35 anni.	Vietato cedere quote a soggetti che non siano persone fisiche.

NUOVI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO ALLE IMPRESE

Il decreto sviluppo 2012, allo scopo di agevolare l'accesso ai finanziamenti per le *piccole e medie imprese*, consente alle Pmi di utilizzare tre strumenti finanziari, finora riservati esclusivamente alle società quotate. I nuovi strumenti previsti (art. 32, legge n. 134/2012) sono:

- le *cambiali finanziarie*;
- le *obbligazioni*;
- le *obbligazioni partecipative subordinate*.

La vera novità è rappresentata dall'apertura del mercato monetario e finanziario *alle piccole e medie imprese* (a esclusione delle *micro imprese*), che fino a oggi potevano rivolgersi, per reperire nuova liquidità, ai soli tradizionali circuiti bancari.



LIMITI DIMENSIONALI PER LE IMPRESE (DEFINITE DALLA RACCOMANDAZIONE 2003/361/CE)

Medie imprese	Imprese il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro.
Piccole imprese	Imprese il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro.
Micro imprese	Imprese il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro. Queste imprese non possono avvalersi dei nuovi strumenti finanziari.

Restano, invece, invariate le opportunità e i trattamenti previsti per i soggetti che hanno emesso *strumenti finanziari oggetto di offerta al pubblico e sono negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione*. Per emettere i nuovi strumenti finanziari che interesseranno le piccole e medie imprese sono necessari *quattro requisiti*:

1. la società emittente deve essere una Pmi, anche non quotata in mercati azionari;
2. l'emissione dei titoli deve essere assistita da uno sponsor (banche, imprese di investimento, Sgr, società di gestione armonizzate, Sicav e intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto nel Testo unico bancario), che assisterà le imprese nell'emissione e nella gestione dei titoli fino a scadenza. Lo sponsor dovrà mantenere nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota, stabilita dalla legge, dei titoli emessi;

QUANTITÀ DEI TITOLI EMESSI CHE DEVONO ESSERE DETENUTI NEL PORTAFOGLIO DELLO SPONSOR

- al 5% del valore di emissione dei titoli, fino a 5 milioni di euro.
- al 3% del valore di emissione dei titoli eccedente 5 milioni, fino a 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante dallo scaglione precedente.
- al 2% del valore di emissione dei titoli eccedente 10 milioni di euro, sempre in aggiunta alla quota risultante dagli scaglioni precedenti.

3. l'ultimo bilancio della emittente deve essere sottoposto a controllo legale dei conti;
4. i titoli devono essere emessi e sottoscritti a favore di investitori qualificati che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente, anche per il tramite di società finanziarie o per interposta persona.

Il primo strumento finanziario (o meglio monetario) è rappresentato dalle cambiali finanziarie. Queste ultime dovranno garantire la liquidità delle imprese e finanziare gli investimenti in circolazione. Il provvedimento modifica la disciplina della cambiale finanziaria, prevista nel nostro ordinamento dalla legge n. 43/1994. La scadenza della cambiale viene portata da un minimo di un mese a un massimo di trentasei mesi dalla data di emissione (in precedenza la scadenza doveva essere non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi). Infine, è stata introdotta la possibilità, finora esclusa, di emettere cambiali finanziarie in forma dematerializzata (in pratica, il titolo non viene più materialmente stampato ma è solo virtuale), favorendone così la diffusione.

Le regole per l'emissione in forma dematerializzata

Come abbiamo visto le *cambiali finanziarie* possono essere emesse anche in forma *dematerializzata*. In questo caso, occorre porre in essere una *procedura specifica*. L'emittente deve rivolgersi a una società autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari. A questa deve inviare una *richiesta* con la promessa incondizionata di pagare alla scadenza le somme dovute ai titoli delle cambiali (che risultano dalle scritture contabili degli intermediari). La richiesta deve contenere: l'ammontare dell'emissione; l'importo di ogni singola cambiale; il numero delle cambiali; l'importo dei proventi, totale e suddiviso per singola cambiale; la data di emissione; gli elementi specificati nell'art. 100, c. 1, nn. da 3 a 7 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 (quindi indicazione della scadenza, del luogo di pagamento, nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento, data e luogo in cui il vaglia è emesso, sottoscrizione dell'emittente); le eventuali garanzie a supporto dell'emissione, complete di identità del garante e ammontare della garanzia; l'ammontare del capitale sociale versato ed esistente alla data dell'emissione; la denominazione, l'oggetto e la sede dell'emittente; l'ufficio del registro al quale l'emittente è iscritto.

Il *secondo strumento finanziario* è rappresentato dalle **obbligazioni**. Queste ultime sono strumenti finanziari di *medio-lungo periodo* che *permettono alle imprese di finanziare i propri investimenti senza ricorrere al mercato del credito*, attraverso l'emissione di titoli di debito e il collocamento degli stessi presso investitori qualificati.

Il *terzo strumento finanziario* è rappresentato dalle **obbligazioni partecipative subordinate**. Queste ultime sono strumenti finanziari di *lungo periodo* (durata non inferiore a *36 mesi*), studiati *per sollevare le imprese da situazioni di crisi*. Attraverso questo tipo di strumento viene previsto il *contributo di altri soggetti per rafforzare il capitale delle imprese* senza la necessità di modificare la *governance* aziendale. I soggetti che sottoscriveranno queste obbligazioni potranno essere remunerati attraverso *clausole di subordinazione e clausole di partecipazione agli utili d'impresa*. La remunerazione dell'investitore potrà essere rappresentata da una *parte fissa* (che non può essere in nessun caso inferiore al tasso ufficiale di riferimento *pro tempore* ufficiale vigente) e da una *parte variabile* (nella forma di remunerazione commisurata al risultato economico dell'esercizio dell'impresa secondo una percentuale indicata nell'atto dell'emissione del titolo). La parte variabile del corrispettivo è computabile in diminuzione del reddito d'esercizio di competenza.

LE MISURE FISCALI PER LE IMPRESE

Nel decreto sviluppo 2012 sono state introdotte diverse novità tributarie. Innanzitutto, è stato allargato il *regime opzionale dell'Iva per cassa*. Nel provvedimento sono contenute, poi, importanti misure di sostegno e di *razionalizzazione della fiscalità per il settore immobiliare ed edile*, in particolare le *modifiche al regime Iva delle locazioni e delle cessioni di fabbricati*. Di notevole interesse, poi, la norma che prevede la *deduzione fiscale delle perdite derivanti dall'insolvenza dei clienti*.

Iva per cassa

Tra le novità previste nel decreto sviluppo 2012 vi è la possibilità per le imprese e i professionisti, il cui volume d'affari nell'anno solare precedente *non abbia superato i 2 milioni di euro*, di liquidare l'*Imposta sul valore aggiunto per cassa*. Si tratta – come si ricorderà – dei casi in cui l'Iva sulla cessione dei beni e prestazioni di servizi *diventa esigibile* (e dunque deve essere versata all'erario) *al momento del pagamento dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate, in luogo del momento di effettuazione dell'operazione*. In sostanza, i cedenti e/o prestatori possono posti-

cipare, *su opzione*, l'esigibilità dell'Iva dovuta sulle fatture relative alla cessione dei beni o alla prestazione di servizi al momento dell'effettivo incasso, evitando in tal modo di impiegare risorse finanziarie per anticipare l'Iva su vendite o prestazioni non ancora incassate. Tale possibilità, fino a qualche tempo fa, *era prevista solo* per le operazioni effettuate nei confronti di specifici soggetti, quali *Stato ed enti statali, Camere di commercio, Istituti universitari, Unità sanitarie locali ecc.* A partire dal 28 aprile 2009 (art. 7 del decreto legge n. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009) il regime "dell'Iva per cassa opzionale" è stato esteso alla generalità dei soggetti Iva. In particolare, potevano usufruire del regime dell'Iva per cassa imprenditori e professionisti che nell'anno precedente avevano realizzato *un volume d'affari inferiore a 200 mila euro*. Con il decreto sviluppo 2012 questa platea è stata ampliata interessando all'Iva per cassa i soggetti passivi con un volume d'affari non superiore a *2 milioni di euro*. Da sottolineare, comunque, che trascorso un anno dall'operazione l'imposta diventa esigibile anche nel caso in cui la fattura non sia stata pagata. *Le novità, però, non si fermano qui*. Infatti, diversamente dal meccanismo in vigore prima del decreto sviluppo 2012, per i soggetti passivi con volume d'affari inferiore a 200 mila euro, chi sceglie la liquidazione dell'Iva per cassa deve seguire la stessa logica anche negli acquisti (in pratica anche il diritto della detrazione sugli acquisti di beni e servizi scatta con il pagamento dei corrispettivi). L'acquirente (cessionario o committente) che riceve la fattura emessa da un soggetto che liquidava l'Iva per cassa, al contrario, può detrarre l'imposta dal momento in cui riceve la fattura anche se non ancora pagata (prima l'acquirente poteva detrarre l'imposta di una fattura a esigibilità differita *solo a seguito di pagamento*).

esempio Prima del decreto sviluppo 2012 l'acquirente nel momento in cui riceveva la fattura con l'annotazione dell'Iva per cassa doveva registrare la fattura senza procedere alla detrazione nella liquidazione Iva (poteva detrarre l'Iva solo nel momento in cui eseguiva il pagamento). Dopo il decreto sviluppo 2012 al ricevimento della fattura con l'indicazione dell'Iva per cassa l'acquirente registra il documento e può detrarre immediatamente l'Iva, anche se il pagamento non è stato ancora effettuato.

Con un decreto ministeriale, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 83/2012, saranno stabilite le disposizioni di attuazione e sarà fissata la decorrenza, che non potrà comunque andare oltre il vincolo temporale del 31 dicembre 2012.

Iva su locazioni e cessioni di immobili

Le misure contenute nel decreto sviluppo 2012 hanno come scopo quello di rendere *disponibili risorse economiche*, che attualmente le imprese di costruzione non possono utilizzare in base alla vigente normativa. Le regole attuali in vigore dal 2006 (art. 35, c. 8, lettera a. legge n. 248/2006) prevedono che dopo cinque anni dalla costruzione le vendite di *immobili abitativi* da parte delle imprese di costruzione siano *esenti da Iva*; inoltre, è *esente* anche la maggior parte delle locazioni di abitazioni effettuate da parte dei medesimi soggetti. Con questo sistema, però, l'Iva diventa "non neutrale" nei confronti degli imprenditori edili. Infatti, questi ultimi versano l'Iva per costruire i loro fabbricati, ma non la incassano al momento della cessione. Nell'attuale momento di crisi, questo regime penalizza le imprese del settore, che spesso *non riescono a vendere gli immobili nei primi cinque anni dalla fine dei lavori*, trovandosi nella *necessità* di compiere operazioni di vendita successivamente a tale periodo *esenti da Iva*. Per evitare tale distorsione il decreto sviluppo



2012 reintroduce il regime di imponibilità (su opzione delle parti) sulle vendite effettuate dopo i cinque anni e le locazioni (sempre su opzione) poste in essere dalle imprese che hanno realizzato il fabbricato. L'aliquota Iva da applicare alle imprese che eserciteranno l'opzione, sia sulle vendite sia sulle locazioni di fabbricati a uso abitativo, è pari al 10%. Il decreto sviluppo 2012 conferma, poi, l'applicazione dell'Iva sulla cessione dei *fabbricati strumentali* da parte delle imprese costruttrici effettuata entro cinque anni (anziché quattro) dall'ultimazione; tuttavia – come era già stabilito nella precedente normativa – le cessioni di immobili strumentali effettuate dopo questo termine possono essere assoggettate a Iva mediante opzione nell'atto di vendita. A seguito di queste modifiche normative è stato inoltre ampliato il regime del *reverse charge* (ossia l'inversione contabile) imponendolo anche sulle cessioni di fabbricati abitativi e strumentali da parte delle imprese costruttrici, effettuate oltre il quinquennio, in regime Iva per effetto di opzione (cosiddetto *reverse charge immobiliare*). Ricordiamo che il *reverse charge* è uno strumento che deroga all'ordinario meccanismo di applicazione dell'Iva; normalmente, infatti, il cedente addebita l'Iva in fattura al cessionario e poi con la liquidazione periodica (mensile o trimestrale) la versa all'erario. Con l'inversione contabile, invece, l'Iva è assolta da chi acquista il bene o servizio (in pratica il cedente emette la fattura senza addebito dell'Iva, mentre il cessionario dovrà assolvere al pagamento dell'imposta e portarla in detrazione). Le fattispecie che si vengono a creare con l'applicazione del *reverse charge immobiliare* sono alquanto complesse e variano a seconda del tipo di immobile (strumentale o abitativo) e dei soggetti. In attesa di ulteriori indicazioni da parte del legislatore si ritiene opportuno non approfondire l'argomento.

Altre norme per agevolare il settore edilizio: le detrazioni Irpef

Il decreto sviluppo innalza dal 36% al 50% la detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione edilizia (con aumento del limite massimo per immobile che passa da 48.000 euro a 96.000 euro). La normativa sarà applicabile per i lavori di ristrutturazione edilizia i cui bonifici saranno eseguiti fino al 30 giugno 2013.

Perdite per insolvenza dei clienti

L'art. 33, c. 5 del decreto sviluppo 2012 *modifica* l'art. 101, c. 5 del t.u.i.r. (Testo unico delle imposte sui redditi), prevedendo la possibilità di dedurre fiscalmente, in modo automatico, le perdite su crediti di modesta entità. Ricordiamo che in precedenza l'art. 101 del t.u.i.r. per dedurre fiscalmente le perdite su crediti prevedeva due diverse possibilità: una di *carattere generale* e l'altra di *carattere speciale*. La prima consentiva di dedurre la perdita su crediti quando la prova dell'insolvenza del debitore era *supportata da elementi certi e precisi* (dimostrazione piuttosto complessa); la seconda, di *carattere speciale* (più facile da dimostrare), che consentiva la deduzione *automaticamente* quando gli elementi certi e precisi potevano essere rinvenuti nel fatto che il debitore era *assoggettato a una procedura concorsuale* (come il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo ecc.). Il decreto sviluppo 2012 è intervenuto su questa norma *ampliando la casistica in cui si verifica l'automatismo*, stabilendo che l'elemento "certo e preciso", per poter usufruire della possibilità di dedurre la perdita, si ha per certo quando sono *trascorsi sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito* e il *credito sia di modesta entità*. Un credito è di modesta entità:

- per le imprese di più *rilevante dimensione*, quando è di importo *non superiore a 5.000 euro*;
- per le altre imprese, quando non è di importo *non superiore a 2.500 euro*.

Per stabilire le caratteristiche delle imprese di più *rilevante dimensione* la disposizione rinvia a una norma emanata in materia di accertamento – art. 27, c. 10 decreto

legge n. 185/2008 – secondo cui sono tali le imprese che conseguono un volume d'affari o di ricavi (due entità non necessariamente coincidenti) non inferiore ai seguenti valori:

- 300 milioni di euro fino al 2009;
- 200 milioni di euro per il 2010;
- 150 milioni di euro per il 2011;
- 100 milioni di euro dal 2012.

Infine, sono state introdotte *altre due disposizioni* secondo cui gli elementi “certi e precisi” che consentono la deduzione delle perdite su crediti (di qualsiasi importo) sussistono, rispettivamente:

- quando il *diritto alla riscossione del credito è prescritto* secondo le disposizioni civilistiche (solitamente decorsi 10 anni);
- quando il credito è stato *cancellato dal bilancio Ias/Ifrs* in dipendenza di eventi estintivi (per esempio, la cessione pro-soluto, la transazione, la conversione del credito in partecipazione, la rinuncia).

LE MISURE SUL LAVORO

Il decreto sviluppo 2012 contiene diverse misure sul lavoro che si aggiungono e modificano la recente riforma Fornero (legge n. 92/2012).

Credito d'imposta

Il provvedimento prevede, innanzitutto, un credito d'imposta pari al 35% della spesa fino a un limite massimo di 200 mila euro a impresa. Potranno usufruire del bonus tutte le imprese (indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato) che assumono, a *tempo indeterminato, personale altamente qualificato*, ossia in possesso di uno dei seguenti titoli accademici:

- *dottorato di ricerca* universitario, conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia;
- *laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico* (specializzazioni di design, farmacia, fisica, informatica, ingegneria, architettura, matematica, chimica, biologia, scienze naturali, agraria, biotecnologie).

Il credito d'imposta deve essere indicato nella *dichiarazione dei redditi* relativa al *periodo d'imposta di maturazione del credito* e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è *utilizzato* e non è soggetto al limite annuale di 250 mila euro di cui all'*art. 1, c. 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244*.

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente *in compensazione*;
- *non concorre* alla formazione del reddito né della base imponibile dell'Imposta regionale sulle attività produttive (Irap);
- non rileva ai fini del rapporto di cui al *Testo unico delle imposte sui redditi* (t.u.i.r.), agli artt. 61 (*interessi passivi* inerenti all'esercizio d'impresa deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi) e 109, c. 5 (*spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi* deducibili se riferiti ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito).

Per usufruire dell'agevolazione fiscale, il nuovo personale deve essere *impiegato* nelle seguenti attività:

- *lavori sperimentali o teorici*, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- *ricerca pianificata o indagini critiche* miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi, permettere un miglioramento di quelli esistenti, creare componenti di sistemi complessi, necessari per la ricerca industriale;
- acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di *produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati*. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione *non destinati a uso commerciale*, oppure la realizzazione di *prototipi per scopi commerciali* e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la *deduzione dei redditi generati dai costi ammissibili*.

Il diritto a fruire del contributo decade:

- se il *numero dei dipendenti* è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente. In parole semplici, l'impresa deve davvero creare nuovi posti;
- se i posti di lavoro creati non sono conservati per almeno 3 anni (2 per le Pmi);
- se l'impresa beneficiaria *delocalizza in un Paese non appartenente all'Unione europea*, riducendo le attività produttive in Italia nei tre anni successivi al periodo d'imposta in cui ha fruito del contributo;
- in caso di accertate *violazioni non formali alla normativa fiscale o contributiva* in materia di lavoro dipendente, per le quali sono state irrogate sanzioni oltre i 5.000 euro;
- in caso di violazioni alla normativa sulla *salute e sulla sicurezza dei lavoratori*;
- in presenza di provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per *condotta antisindacale*.



Per fruire del credito d'imposta le imprese devono presentare un'istanza, secondo le modalità che saranno individuate da un *decreto ministeriale* (attuativo dell'intero articolo, che verrà emesso dai dicasteri dello *Sviluppo economico* e dell'*Economia*) entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto. Le imprese interessate devono inoltre presentare un'apposita *documentazione contabile certificata* da un professionista iscritto al registro dei revisori legali dei conti o dal collegio sindacale; tale relazione va allegata al bilancio. Le imprese che non hanno un *revisore* e sono prive di *collegio sindacale*, possono avvalersi di un *professionista* che non abbia avuto, nei tre anni precedenti, alcun rapporto di collaborazione o dipendenza con l'impresa stessa. Secondo i tecnici di Palazzo Chigi il nuovo credito d'imposta potrebbe favorire oltre 4.000 assunzioni.

Requisiti per le partite Iva

Il decreto sviluppo 2012 fissa, inoltre, i *nuovi criteri* – rispetto al testo contenuto nella legge Fornero (legge n. 92/2012) – per stabilire se una *partita Iva è fittizia*, ovvero se è stata posta in essere, sotto forma di prestazione d'opera (art. 2222 c.c.), *solo per mascherare veri e propri rapporti subordinati*. A seguito delle modifiche apportate al testo Fornero, le prestazioni lavorative rese da titolari di partita Iva saranno considerate, salvo prova contraria del committente, *collaborazioni coordinate e continuative* quando ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

- a. che la durata complessiva delle prestazioni duri più di otto mesi nell'arco di un anno e ciò *si ripeta per due anni consecutivi, anziché uno come prevedeva la normativa previgente*;
- b. che il corrispettivo derivante dalla prestazione costituisca più dell'80% dei suoi corrispettivi annuali per due anni solari consecutivi, *anziché uno come prevedeva la normativa previgente*;
- c. che il collaboratore disponga di una posizione fissa di lavoro presso la sede del committente.

La presenza di *almeno due delle suddette condizioni* comporta una trasformazione del rapporto di lavoro tra le parti (prestazione di lavoro autonomo da parte del titolare di partita Iva) in un contratto di lavoro parasubordinato a progetto (presunzione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, cosiddetto *co.co.pro.*), con tutte le conseguenze fiscali e previdenziali. In pratica, il lavoratore titolare di partita Iva non sarà più tenuto a versare interamente, a proprio carico, i contributi, ma dovrà iscriversi alla *gestione separata dell'Inps*, con la conseguenza che il datore di lavoro sarà obbligato a versare i 2/3 del dovuto (al lavoratore spetterà il versamento del restante 1/3). Peraltro, nel caso sia dimostrabile la mancanza del progetto il rapporto si potrebbe trasformare in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con tutte le conseguenze.

A proposito di *gestione separata Inps*, il provvedimento prevede la rimodulazione dell'incremento delle aliquote contributive a vantaggio *dei lavoratori co.co.pro.* Slitta in avanti di un anno, infatti, la tabella per l'aumento delle aliquote contributive, che sarebbero dovute aumentare di un punto percentuale all'anno, a partire dal 2013 e fino al 2019. Pertanto, per i parasubordinati il primo aumento dal 27% al 28% scatterà nel 2014, anziché nel 2013 e così via fino all'ultimo aumento dal 32% al 33% che scatterà dal 2019, anziché nel 2018.

Novità su alcuni contratti di lavoro

Il decreto sviluppo 2012 tocca diversi punti della riforma Fornero che riguardano i contratti di lavoro. Tra i più importanti ricordiamo: *l'applicazione del contratto di apprendistato anche per i lavoratori in somministrazione*, le novità sui *call center* e *l'aumento del periodo che deve decorrere dalla cessazione di contratto a termine e la stipula di uno successivo*.

In primo luogo, la somministrazione di lavoro *a tempo indeterminato* viene ammessa *in tutti i settori produttivi* nel caso di utilizzo da parte del somministratore di lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

Per quanto riguarda i *call center* cosiddetti *outbound* (ossia, che svolgono funzioni dirette di vendita di beni e servizi riconducibili a un singolo committente) si ammette la possibilità di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto *solo sulla base del corrispettivo definito dal Ccnl di riferimento*. Inoltre, per tutti i *call center* che impiegano almeno 20 dipendenti viene sancito, allo scopo di *disincentivare la localizzazione all'estero*, un sistema di *disincentivi e penalizzazioni*. Infatti le aziende che delocalizzano *non potranno ricevere incentivi all'occupazione* e, comunque, dovranno darne comunicazione almeno 120



giorni prima al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, indicando i lavoratori coinvolti, e all’Autorità garante della privacy indicando quali misure vengono adottate per il rispetto della legislazione nazionale, in particolare del Codice in materia di protezione dei dati personali. Analoga informativa deve essere fornita dalle aziende che già oggi operano su Paesi esteri. Inoltre, quando un cittadino effettua una chiamata a un *call center* o viene contattato, deve essere informato preliminarmente sul Paese in cui l’operatore con cui parla è fisicamente collocato e deve, al fine del rispetto della protezione dei suoi dati personali, poter scegliere che il servizio richiesto sia reso tramite un

operatore collocato sul territorio nazionale. *La mancata osservanza delle suddette disposizioni comporterà una sanzione di 10.000 euro per ciascuna giornata di violazione.*

Diminuiscono, infine, secondo i “*termini ridotti*” gli intervalli di tempo da rispettare tra un contratto a tempo determinato e il successivo. La legge n. 92/2012 fissava in 60 giorni (per i contratti fino a sei mesi) e 90 giorni (per i contratti superiori a sei mesi). Con il decreto sviluppo 2012 i termini scendono a 20 giorni per i contratti della durata fino a 6 mesi e a 30 giorni per i contratti di durata superiore, per le attività stagionali e per ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati a ogni livello. La legge Fornero ha stabilito che i contratti collettivi, stipulati tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, possano stabilire l’ulteriore riduzione di detti periodi, rispettivamente fino a 20 e 30 giorni nei casi in cui l’assunzione a termine avvenga nell’ambito di un processo organizzativo determinato:

- dall’avvio di una nuova attività;
- dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dall’implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico;
- dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo;
- dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente.

In mancanza dell’intervento della contrattazione collettiva, trascorsi 12 mesi e sentite le organizzazioni sindacali, sarà un decreto ministeriale a individuare le specifiche condizioni in cui operano le riduzioni previste.

MISURE IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Le norme approvate con il decreto sviluppo 2012 – così come spiegato nel comunicato stampa del Governo – fanno parte di una serie di misure in materia di giustizia che il Governo ha da tempo avviato per porre rimedio agli effetti negativi della lentezza della giustizia sull’economia, che la Banca d’Italia ha stimato nella perdita di un punto di Pil all’anno.

Una *prima norma* introduce, per evitare lungaggini nei *processi civili*, un filtro agli *appelli civili*. Sarà il giudice a decidere, in base alla fondatezza, se il giudizio sarà *vagliato nel merito due volte*. In pratica il processo civile viene ridotto di un grado, passando dagli *attuali tre gradi* (due di merito e uno di legittimità) a *due soli gradi* (merito e legittimità). Viene così limitata la possibilità di chiedere il ricorso in appello (secondo grado). Da oggi l’eventuale appello dovrà superare un filtro di ammissibilità costituito da un’analisi preliminare sulla ragionevole prospettiva (in base agli atti e agli orientamenti di giurisprudenza) che l’appello possa essere vittorioso. Nel caso di valutazione negativa sulla fondatezza di merito dell’impugnazione, il

giudice dovrà dichiarare, con ordinanza, l'inammissibilità dell'appello chiudendo il procedimento. Diversamente procede alla trattazione, senza adottare alcun provvedimento. In caso di inammissibilità la decisione di primo grado diverrà impugnabile per motivi di legittimità in Cassazione. *Le stesse regole valgono per il processo del lavoro, mentre il filtro in appello non si applica al processo tributario.* Un'altra eccezione al filtro di ammissibilità riguarda coloro che hanno optato, in primo grado, per il *procedimento sommario di cognizione*.

per saperne di più

Il processo sommario di cognizione

Il processo sommario di cognizione è disciplinato dagli artt. 702-bis, 702-ter e 702-quater c.p.c. (introdotti dalla legge n. 69/2009, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", con l'intento di accelerare l'attività del giudice civile). Si caratterizza per essere un procedimento a cognizione piena e istruttoria sommaria. Scopo della norma è quello di istituire un modello procedimentale semplificato e una corsia preferenziale per le cause di più agevole soluzione. Infatti, il giudice, sentite le parti e assunte le prove indispensabili, dovrebbe decidere la causa con poche udienze essenziali e senza le limitazioni formali del processo ordinario.

Questo procedimento si può utilizzare in tutte le cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica.

Il decreto sviluppo 2012 interviene, poi, sulla *ragionevole durata del processo civile e penale*, modificando la precedente normativa sul risarcimento per l'eventuale danno subito in caso di giustizia troppo lenta (legge 24 marzo 2001, n. 89, più conosciuta come *legge Pinto* dal nome dell'estensore, *Michele Pinto*). In base al decreto sviluppo 2012 il processo potrà durare massimo sei anni: tre in primo grado, due in appello e uno in Cassazione; in caso di superamento il giudice dovrà stabilire un indennizzo che va da 500 euro a 1.500 euro per ciascun anno che supera la ragionevole durata del processo. Nello stabilire la misura dell'indennizzo il giudice, a norma dell'art. 2056 c.c., dovrà tenere conto:

- dell'esito del processo di durata irragionevole;
- del comportamento del giudice e delle parti;
- della natura degli interessi coinvolti;
- del valore e della rilevanza della causa, valutati in relazione alle condizioni personali delle parti.

La misura dell'indennizzo non può comunque essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice. Il provvedimento prevede, poi, una serie di norme che disciplinano *richieste di risarcimento, cause di non indennizzabilità e sanzioni processuali*.

MODIFICA ALLE NORME SULLA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

Il legislatore interviene su alcune delle norme che disciplinano gli strumenti concorsuali per la *composizione della crisi d'impresa*. Gli strumenti coinvolti nel risanamento nel nostro ordinamento sono essenzialmente tre:

- *piani attestati*, ex art. 67, lett. d) regio decreto n. 267/1942 (*cosiddetta legge fallimentare, d'ora in avanti l.f.*);
- *concordato preventivo*, ex art. 160 l.f.;

- *accordi di ristrutturazione dei debiti*, ex art. 182-bis l.f.

Con la nuova *legge fallimentare* del 2005 (che ha modificato il regio decreto n. 267/1942) è stato introdotto, *all'art. 67, lett. d)*, il cosiddetto *piano attestato* detto anche *piano di risanamento*. Esso costituisce il primo atto finalizzato alla soluzione della crisi, prefigurando un graduale percorso di soluzione della stessa, rimessa inizialmente alla completa autonomia del solo imprenditore, il quale poi eventualmente, in *caso di insuccesso* della strategia di salvataggio, può decidere di passare agli *accordi di ristrutturazione dei debiti* di cui *all'art. 182-bis l.f.* ovvero al *concordato preventivo*, di cui *all'art. 160 l.f.* L'art. 67, lett. d) prevede un'ipotesi di *esenzione dall'azione revocatoria fallimentare* per gli atti, i pagamenti e le garanzie concessi su beni del debitore, purché posti in essere in *esecuzione di un piano* che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria, la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori e che abbia i requisiti previsti dall'art. 28, lett. a) e b) ai sensi dell'art. 2501-bis, c. 4 c.c. Il decreto sviluppo, ponendo fine a un contrasto giurisprudenziale, ha modificato l'art. 67, c. 3, lett. d) l.f. specificando che il cosiddetto "attestatore" è "designato dal debitore".

La norma si fa inoltre carico:

- di sancire, con ciò recependo gli orientamenti interpretativi formatisi, che il professionista è tenuto ad "attestare la veridicità dei dati aziendali" e la "fattibilità del piano";
- di prevedere i requisiti di "indipendenza" che il professionista deve avere per poter attestare il piano. In pratica, il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio.

È, inoltre, colmata la lacuna della *pubblicità del piano*, prevedendo che possa essere pubblicato, su richiesta del debitore, presso il *registro delle imprese*.

Le modifiche apportate all'art. 67, c. 3, lett. d) l.f. accentuano quindi la centralità del ruolo dell'attestatore nelle ristrutturazioni e il suo ruolo di garanzia nell'interesse dei creditori: al riguardo è stata introdotta una specifica fattispecie penale (art. 236-bis l.f. "Falso in attestazioni e relazioni") relativa all'attestatore che "espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti", che è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Tale fattispecie è applicabile alle *relazioni o attestazioni* rilasciate dal professionista nei casi di *piani attestati, concordato preventivo e accordi di ristrutturazioni del debito*.

Il decreto sviluppo 2012 introduce, inoltre, nel nostro Paese la facoltà – già presente negli ordinamenti di altre economie avanzate, come per esempio il *Chapter 11 del Bankruptcy code statunitense* (equivalente alla nostra legge fallimentare) – di *depositare un ricorso contenente la sola domanda di concordato preventivo, corredata dagli ultimi tre bilanci, senza la necessità di produrre contestualmente tutta la documentazione finora richiesta* (nuovo c. 7, art. 161 della legge n. 267/1942, cosiddetta legge fallimentare). Il debitore potrà così *accedere immediatamente alle protezioni previste dalla legge fallimentare*. L'obiettivo è quello di *promuovere l'emersione anticipata della crisi*. In particolare, è prevista la possibilità, per il debitore che propone l'ammissione alla procedura del *concordato preventivo*, di depositare il ricorso contenente la mera domanda concorsuale; la *proposta, il piano di concordato e la documentazione* necessaria possono dunque essere *presentati successivamente* al deposito del ricorso, entro un termine compreso tra 60 e 120 giorni, fissato dal giudice e prorogabile di non oltre 60 giorni. Ulteriore novità è l'obbligo assegnato al cancelliere del Tribunale di pubblicazione della domanda di concordato preventivo, presso il *registro delle imprese*, nel termine di un *giorno dal deposito in Tribunale*;

tale adempimento deve essere assolto anche nel caso del deposito della domanda anticipata, ovvero con riserva di successiva presentazione della proposta, del piano e della documentazione, nei termini che saranno fissati dal giudice.

Un'importante novità apportata alla legge fallimentare concerne la sorte dei "contratti in corso di esecuzione" alla data di presentazione del ricorso per concordato preventivo. In pratica, il debitore, dietro apposita richiesta, può essere autorizzato dal Tribunale o dal giudice delegato a *sciogliere i rapporti giuridici pendenti* (nuovo art. 169-bis l.f.); sempre su richiesta del debitore, può essere consentita anche la *sospensione* dei contratti, per un periodo di non oltre 60 giorni, prorogabili una sola volta. In questi casi, al contraente è dovuto un *indennizzo* equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento.

Il decreto sviluppo 2012 introduce una nuova disposizione nella legge fallimentare, l'art. 186-bis, che disciplina il "concordato con continuità aziendale", applicabile al *piano di concordato* che prevede la prosecuzione dell'attività d'impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esecuzione oppure il conferimento della stessa in una o più società, anche di nuova costituzione. In questi casi, fermo quanto disposto dal nuovo art. 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con *pubbliche amministrazioni*, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura e sono *inefficaci eventuali patti contrari*. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce, altresì, la continuazione dei contratti pubblici.

Il decreto sviluppo 2012 ha, infine, apportato *alcune piccole modifiche* alla disciplina contenuta nell'art. 182-bis l.f., avente per oggetto *accordi di ristrutturazione del debito*. Le novità riguardano l'istanza di omologazione dell'accordo raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 60% delle proprie passività, che deve essere firmata da un professionista incaricato. In particolare, viene stabilito che:

- la nomina del professionista incaricato compete esclusivamente al debitore, tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali;
- l'attestazione deve riguardare non solo *l'attuabilità del piano*, ma anche la *veridicità dei dati aziendali*.

Per quanto concerne *l'attuabilità dell'accordo*, sono stabiliti vincoli maggiormente puntuali, con riferimento all'idoneità del progetto a soddisfare i creditori estranei all'intesa: il professionista deve attestare se il piano è in grado di *garantire il pagamento al 100% entro 120 giorni*, decorrenti dall'omologazione – nel caso dei crediti già scaduti alla data del decreto del Tribunale – oppure dalla scadenza degli stessi.

per saperne di più

Azione revocatoria fallimentare

L'azione revocatoria è uno strumento utilizzabile dal curatore fallimentare allo scopo di ricostituire il patrimonio del fallito destinato alla soddisfazione dei suoi creditori, facendovi rientrare quanto ne era uscito nel periodo antecedente al fallimento. Essa consente, infatti, di colpire gli atti del debitore insolvente che hanno inciso sul suo patrimonio in violazione del principio della *par condicio creditorum*. L'art. 67 l.f. (regio decreto n. 267/1942) dispone un elenco di atti che possono essere revocati dal curatore fallimentare.

Concordato preventivo

Il concordato preventivo è uno strumento per la soluzione della crisi d'impresa che si attua attraverso una procedura concorsuale, a cui può ricorrere un debitore che si trovi in uno stato di insolvenza, per tentare il risanamento oppure per liquidare il proprio patrimonio. Si tratta di una procedura concorsuale attraverso la quale l'impresa cerca un accordo con i suoi creditori per non essere dichiarata fallita o comunque per cercare di superare la crisi in cui versa. È regolato all'art. 160 l.f. (regio decreto n. 267/1942).